

REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

ART.1

Il presente Regolamento disciplina le procedure di trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro ai sensi dell'art. 3 della l. 210/1998 e dell'art. 29, comma 10, l.240/2010.

ART. 2¹

1. In coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad essi assegnate, con il documento di programmazione integrata e con le proposte di copertura di posti di ricercatore ivi rappresentate, ciascun Dipartimento con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula richiesta di istituzione dei relativi nuovi posti di ricercatore in organico con contestuale individuazione dei settori concorsuali e/o scientifico disciplinari dei medesimi.

2. Per l'avvio di tali procedure di chiamate, oltre al parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, contestuale alla relativa proposta, è richiesto il parere favorevole del Senato Accademico e infine del Consiglio d'Amministrazione che delibera in merito alle anzidette proposte.

3. La delibera del Dipartimento deve indicare il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i posti da coprire. Può anche prevedere la tipologia dell'impegno e il profilo professionale richiesto, nonché specificare il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, che non deve comunque essere superiore a dieci.

4. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, la delibera dovrà indicare la struttura presso la quale tale attività sarà svolta.

5. Approvata la programmazione del reclutamento dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato accademico, in ottemperanza ai principi di trasparenza ed imparzialità, l'Università emette specifici bandi per la copertura, mediante trasferimento, di posti di ricercatore a tempo indeterminato.

Al bando si darà opportuna pubblicità tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'Unione Europea, per un periodo di norma non inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi. L'avviso del bando è, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.3²

1. Le domande di partecipazione alla procedura di trasferimento possono essere presentate dai ricercatori a tempo indeterminato inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare indicato nel bando, appartenenti sia ad Università statali sia ad Università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, dopo tre anni accademici di loro permanenza nella sede universitaria di provenienza, anche se in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13 comma 1 numeri da 1) a 9) del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

2. Non possono partecipare al procedimento previsto dal presente Regolamento coloro i quali, al momento della formulazione della richiesta di istituzione di nuovi posti in organico di cui al precedente art. 2, comma 1, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo 3. La domanda di trasferimento può essere

¹ Articolo modificato con D.R. n. 1150 del 7.12.2018 e con D.R. n. 1527 del 23.10.2024.

² Articolo modificato con D.R. n. 897 del 24.07.2019 e con D.R. n. 1527 del 23.10.2024.

presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

4. Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore secondo le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni previsti dal bando.

5. Alle domande devono essere allegati:

a) i curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;

b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

ART.4³

1. La Commissione è nominata, su proposta non vincolante del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, con decreto del Rettore pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

2. La Commissione è costituita da tre componenti scelti tra i professori di prima e seconda fascia, di cui due devono essere esterni all'Università Magna Graecia di Catanzaro; uno dei tre commissari può essere un docente di seconda fascia. I due membri componenti esterni saranno individuati mediante sorteggio in una rosa di 4 candidati indicati dal Dipartimento che avvia la procedura. Il primo dei professori esclusi dal sorteggio rivestirà il ruolo di membro supplente della commissione. Il componente della Commissione in servizio presso l'Ateneo di Catanzaro deve appartenere al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura. In alternativa al componente interno può essere direttamente designato un docente esterno all'Ateneo. I componenti della Commissione in servizio presso altri Atenei devono appartenere al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura. Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.

3. Per quel che riguarda la qualificazione scientifica dei commissari, almeno due fra i tre docenti di I fascia componenti la commissione dovranno possedere i requisiti per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale nel gruppo scientifico-disciplinare specifico. Qualora nella commissione sia presente un docente di II fascia, dovrà avere i criteri per l'idoneità a docente di I fascia ai sensi delle modifiche dell'art. 16, comma 3, lettera a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 DM n. 120 del 7 giugno 2016 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2016 e DM n. 589 dell' 8 agosto 2018.

4. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiamo ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7, dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.

5. La composizione della suddetta Commissione dovrà assicurare, ove possibile, la garanzia del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

6. L'incarico di commissario in una procedura di valutazione comparativa sarà limitato a tre procedure nell'anno solare, eventualmente estendibili a un numero massimo di quattro per i settori di ridotta consistenza numerica.

7. Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina decorre il termine di trenta giorni lavorativi per l'eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei candidati.

8. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.

9. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

10. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale limitatamente alla riunione preliminare.

³ Articolo modificato con D.R. n. 1150 del 07.12.2018 e con D.R. n. 1527 del 23.10.2024.

11. I componenti della commissione in servizio presso l'Università non fruiscono di compensi o rimborsi ad alcun titolo. Ai commissari esterni viene riconosciuto esclusivamente il trattamento di missione, ai sensi della regolamentazione vigente in materia.

12. I lavori della commissione devono concludersi entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART.5⁴

1. La commissione valuta ciascun candidato sulla base del curriculum scientifico-professionale e dei titoli e delle pubblicazioni prodotte

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, la commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel gruppo scientifico-disciplinare per il quale è bandito il trasferimento ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
 - c) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - e) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico gruppo scientifico-disciplinare;
3. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
- a) l'attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'estero;
 - b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
 - c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - d) la partecipazione, organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
 - e) la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - f) il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
4. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

ART.6⁵

1. La Commissione conclusi i lavori, consegna al Responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.

2. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto Rettorale, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai competenti Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia, con provvedimento motivato, gli atti della Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 1150 del 7.12.2018 e con D.R. n. 1527 del 23.10.2024.

⁵ Articolo modificato con D.R. n. 1150 del 7.12.2018 e con D.R. n. 1527 del 23.10.2024.

3. Il Consiglio di Dipartimento, entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti allo stesso aventi diritto al voto.

4. La mancata adozione della deliberazione di chiamata entro il termine di cui al comma precedente, ovvero l'adozione di una deliberazione, senza previa idonea motivazione, di non procedere alla chiamata del candidato vincitore, determina il divieto per il dipartimento interessato di avviare una nuova procedura di trasferimento e di richiedere il reclutamento di ricercatori a tempo determinato per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare nei due anni successivi al provvedimento di approvazione atti.

5. Il decreto del Rettore, ovvero la deliberazione del Dipartimento di non procedere al trasferimento, sono pubblicati sul sito istituzionale d'Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 7

Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo, ovvero da una data anteriore in presenza di specifiche esigenze.

ART. 8

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni generali di legge in materia.